



Fin. N. 1225/09

R.G. N. 1092/06

Proc. N. 2210/09

Rep. N. 3127/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente  
ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1092/2006 R.G.  
promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] genitori esercenti la potestà su

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Via [REDACTED] - Mantova, presso e  
nello studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e  
difende unitamente all'avv. [REDACTED] in forza di procura in  
calce all'atto di citazione;

ATTORI

E proseguita da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Via [REDACTED] - Mantova, presso  
e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e

**OMISSIS**



Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 31/3/09, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. \_\_\_\_\_

### Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di \_\_\_\_\_, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato, non essendosi provveduto al riguardo in precedenza. \_\_\_\_\_

Stante la rinuncia agli atti nei confronti del \_\_\_\_\_ e la relativa accettazione, come documentata in atti, va poi dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti del \_\_\_\_\_.

### IL CASO.it

Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione va confermata l'ordinanza in data 19/ 8/06. \_\_\_\_\_

Ciò premesso si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

A fondamento dell'azione parte attrice ha posto la sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ (per il reato di cui all'art. 595 c.p.c. "perchè mediante connessione alla rete internet, effettuata con l'utenza telefono \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_) inviava sul sito \_\_\_\_\_ messaggi indirizzati a \_\_\_\_\_ alla società \_\_\_\_\_ tra le quali \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, la cui reputazione offendeva chiamandola "brutto mostro schifoso") e \_\_\_\_\_



(per il reato di cui all'art. 595 c.p. "perchè mediante connessione alla rete internet effettuata con l'utenza telefonica [redacted] intestata a [redacted] inviava sul sito [redacted] messaggi indirizzati alle [redacted] [redacted], la cui reputazione offesa (rectius offendeva) mediante le seguenti espressioni, "si ha proprio ragione non è da buttare nel cesso, ma nella merda! E poi oltre ad essere orribile se la tira anche! Almeno la [redacted] può, [redacted] sorella di [redacted], spero che tu non abbia preso da lei, se no hai ben poco da parlare! E poi che cazzo di nomi avete!") per i reati loro ascritti per irrilevanza del fatto. **IL CASO.it**

Va anzitutto ricordato che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, salva l'efficacia di giudicato delle sentenze penali di cui agli artt. 651 e segg. c.p.p., anche ove il fatto dannoso integri gli estremi di un reato su cui si sia pronunciato o debba pronunciarsi il Giudice penale, il Giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile, valendosi a tal fine di tutti i mezzi di prova che il rito civile conosce e quindi anche della categoria delle prove legali completamente sconosciuta all'ordinamento processual penalistico (Cass. Civ. Sez. III 5/5/09 n. 10285).

Ciò detto ulteriormente si osserva quanto segue.

Come si evince dalla documentazione in atti (v. in particolare la documentazione allegata alla memoria attorea 3/11/06) la data del commesso reato contestato a [redacted] è errata dovendosi



leggere "Compresso in [REDACTED]" anziché "[REDACTED]".

Anche il capo di imputazione relativo a [REDACTED] [REDACTED] contiene un evidente errore laddove le parti lese sono indicate con i nomi di "[REDACTED] e [REDACTED]" dovendosi leggere "[REDACTED] e [REDACTED]".

**IL CASO.it**

In entrambi i capi di imputazione poi il cognome delle attrici è erroneamente indicato in "[REDACTED]" anziché "[REDACTED]".

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

[REDACTED] e [REDACTED], all'udienza del [REDACTED], hanno ammesso, in sede di interrogatorio formale, di avere inviato i messaggi di cui ai rispettivi capi di imputazione sopra riportati, con ogni conseguenza in relazione a quanto previsto dall'art. 2733, comma secondo, c.c. ricordato quanto si è sopra detto circa la possibilità per il Giudice civile di avvalersi, nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede e ciò indipendentemente dal fatto se siano o meno conosciute nell'ordinamento processualpenalistico.

Quanto all'imputabilità del fatto si deve ritenere sussistente sia in capo a [REDACTED] sia in capo a [REDACTED] la capacità di intendere e volere avuto riguardo all'età che avevano all'epoca del fatto (sono entrambi del 1986), al grado di istruzione e, in particolare, alle stesse modalità del fatto commesso tramite connessione alla rete Internet, il che presuppone la conoscenza dello strumento informatico.



Sussistono i requisiti che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 595 C.P. e cioè; 1) l'assenza dell'offeso; 2) l'offesa all'altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone. \_\_\_\_\_

Quanto all'elemento psicologico va ricordato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui si discute, è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'attitudine delle espressioni usate a ledere l'altrui reputazione, non richiedendosi l'*animus diffamandi* inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona. \_\_\_\_\_

#### **IL CASO.it**

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, una volta accertato il reato di diffamazione, il danno morale, sub specie di lesione alla reputazione è *in re ipsa* e nessuna prova deve dare l'attore della risonanza negativa della pubblicazione - o della diffusione tramite rete internet - nell'opinione pubblica (Cass. Civ. Sez. III 8/11/07 n. 23314). \_\_\_\_\_

Non sussiste la dedotta responsabilità di [REDACTED] e della [REDACTED] né in relazione ai messaggi di cui sono stati individuati gli autori né in relazione agli altri i cui autori sono rimasti ignoti. \_\_\_\_\_

Come è stato osservato i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito *web* sono il *content provider* che ne predispone il contenuto, il *maintainer* che interagisce con l'ente preposto alla registrazione dei nomi di dominio e l'*host service provider* che consente al *content provider* di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di spazio



web offerto sul proprio *server*. \_\_\_\_\_

Nel caso di specie *content provider* è \_\_\_\_\_ mentre *host service provider* è \_\_\_\_\_

Deve distinguersi la posizione del *content provider* da quella dell'*host provider* sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere *on line*, salvo l'obbligo dell'*host provider* di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice, i fatti si sono verificati nel vigore del D.Lvo 9/4/03 n. 70, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno con particolare riferimento al commercio elettronico. \_\_\_\_\_

Ricordato quanto si è sopra detto circa l'errore contenuto nel capo di imputazione relativo a \_\_\_\_\_ va rilevato che il citato Decreto legislativo è entrato in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta sul supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14/4/03 n. 87. \_\_\_\_\_

A norma dell'art. 16 del D. Lvo 70/03 (rubricato "*Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni-hosting*") "*nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle*



informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: \_\_\_\_\_

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; \_\_\_\_\_ **IL CASO.it**

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso". \_

Secondo l'art. 17, comma primo, del citato D. Lvo (rubricato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza") "nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14,15 e 16 il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite". \_\_\_\_\_

Inoltre è provato che in data 10/3/03 - e quindi in data anteriore rispetto ai messaggi - [redacted] e [redacted] hanno sottoscritto un contratto col quale il [redacted] ha incaricato [redacted] srl di "registrare annualmente per suo conto il dominio [redacted] e di fornire il servizio di host provider per il sito Web relativo a tale dominio". \_\_\_\_\_

In forza di quanto disposto dall'art. 4.1 di tale contratto [redacted] si è impegnata a fornire al cliente "le password di accesso allo



spazio web per la pubblicazione del sito" e, come si legge nella citata norma, "non è in alcun modo responsabile per qualsiasi evento conseguente ad una scorretta od errata immissione di dati nel sito da parte del cliente".

Dall'istruttoria svolta risulta poi che [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) avuta notizia della presenza dei messaggi sul sito verificò se gli stessi fossero ancora presenti sul sito visionando lo stesso (v. dep. teste [REDACTED] escusso in prova delegata che ha confermato la circostanza di cui al capo 10 della memoria [REDACTED] per [REDACTED]).

**IL CASO.it**

Nessuna responsabilità può quindi configurarsi in capo a [REDACTED]

Le attrici sostengono poi che la responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] si desumerebbe "sia dalla presenza del "by" sotto il nome di dominio [REDACTED] sia dalla presenza del link al sito dei [REDACTED] sul sito su cui è stato compiuto l'illecito".

Tale tesi non può essere condivisa.

Come opportunamente evidenziato dalla difesa della [REDACTED] [REDACTED], e contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa delle attrici (v. memoria attorea 6/7/06 pag.3), era onere di parte attrice fornire la prova della responsabilità della controparte.

Di ciò del resto sembra essere stata consapevole anche la difesa delle parti attrici se è vero che, in memoria 3/11/06 (pag.2), la



stessa difesa si è infatti posta il problema dell'onere probatorio che però ha ritenuto, erroneamente, di aver assolto con la sola produzione della "copia della Homepage del sito di [REDACTED]" e col rilievo di come basti "recarsi sul sito per osservare sia la presenza della dicitura "by [REDACTED] [REDACTED]" (. . . .) sia cliccare sul link di [REDACTED] [REDACTED] per vedere come lo stesso sia attivo".

In particolare, a fronte di quanto sostenuto dalla Associazione convenuta, secondo cui il sito di cui si discute è "il frutto della personale iniziativa di alcuni giovani [REDACTED] i quali hanno inventato, per gli appassionati di [REDACTED] un gioco del tutto analogo al più famoso gioco del c.d. [REDACTED] la "[REDACTED]", e non è appartenente all'Associazione stessa, era invece onere di parte attrice provare in modo rigoroso che il sito in questione è gestito dalla Associazione convenuta ed è ad essa riconducibile. **IL CASO.it**

Quanto poi al *link* devono condividersi le osservazioni sul punto della difesa della Associazione convenuta. Invero il sito ufficiale della Associazione convenuta - diverso dal sito [REDACTED] è "linkato" al sito [REDACTED] solo nella sezione "Links" e per quinto assieme a numerosi altri *links* di associazioni e federazioni [REDACTED] ragione per cui non si comprende perché la posizione dell'Associazione convenuta dovrebbe essere considerata diversa da quella delle altre associazioni "linkate". Né possono condividersi le argomentazioni sul punto svolte dalla



difesa degli attori in comparsa conclusionale ove si legge, tra l'altro (pag. 9), che [REDACTED] avrebbe "consentito ai propri soci di spenderne il nome nella realizzazione del sito" e ciò basterebbe a fondarne le responsabilità dovendosi fare applicazione dell'art. 38 c.c. trattandosi di associazione non riconosciuta. \_\_\_\_\_

Invero la difesa della convenuta ha riconosciuto che il sito è stato realizzato da due "[REDACTED]" ma ha negato che gli stessi abbiano mai agito in nome e per conto dell'Associazione ed ha opportunamente evidenziato come gli attori non abbiano "dimostrato e nemmeno dedotto un qualsivoglia rapporto di rappresentanza organica". **IL CASO.it** \_\_\_\_\_

Anche a non volere condividere la tesi della difesa della Associazione convenuta, secondo cui l'art. 38 c.c. sarebbe applicabile alla sola responsabilità negoziale, in ogni caso occorrerebbe che il soggetto abbia agito in nome e per conto dell'associazione sia che la responsabilità si riferisca a rapporti negoziali che nel caso in cui si riferisca a rapporti extraneoziali. Nel caso di specie la difesa degli attori non ha provato adeguatamente (limitandosi sostanzialmente a richiamare il "by" collocato sulla homepage del sito [REDACTED] e ha dato quasi per scontato che i due [REDACTED] che hanno realizzato il sito sul quale è stato commesso l'illecito, abbiano agito "nell'ambito della struttura organizzativa e con il patrocinio dell'associazione". \_\_\_\_\_



E' vero che la giurisprudenza richiamata dalla difesa degli attori ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'associazione non riconosciuta per l'illecito compiuto dai propri ausiliari nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. \_

Tale responsabilità presuppone comunque: 1) che sia rinvenibile un rapporto di preposizione tale da prevedere il potere di vigilanza del preponente sul preposto; 2) che il rapporto di preposizione abbia operato come occasione necessaria dell'evento dannoso.

Nel caso di specie si afferma che i due [REDACTED] che hanno realizzato il sito "*sono senz'altro assimilabili agli ausiliari dell'associazione svolgendo un'attività dalla stessa patrocinata*" se non che di ciò non v'è prova; prova tanto più necessaria stante la ferma contestazione dell'Associazione convenuta che ha anche affermato di non essere mai stata in possesso dei codici per accedere al sito. IL CASO.it

Conclusivamente va affermata la responsabilità di [REDACTED] e [REDACTED] mentre devono essere rigettate le domande proposte nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] deve rispondere della diffamazione nei confronti della sola [REDACTED] per l'episodio del [REDACTED] (erroneamente indicato nel capo di imputazione come avvenuto il [REDACTED]) mentre [REDACTED] deve rispondere della diffamazione di entrambe le [REDACTED] per

**OMISSIS**